

(N. 941-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE TRIPEPI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1955 (V. Stampati N. 523)*

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 2 FEBBRAIO 1955

Comunicata alla Presidenza il 30 settembre 1955

Modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, contenente provvidenze per la costruzione ed il riattamento di sili e magazzini da cereali.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 maggio 1932, n. 720 fu emanata per assicurare la disponibilità dei prodotti agricoli nell'interesse dei produttori e in quello ancor più vasto dell'imponente massa dei consumatori, e, per un lungo periodo, la sua attuazione si rivelò abbastanza utile. Essa, però, dato il notevole tempo trascorso, le gravi vicende succedutesi e l'esaurimento dei fondi stanziati nei passati

bilanci, non potrebbe avere ulteriore efficacia al fine di garantire una sana ed eventualmente prolungata conservazione dei prodotti stessi — condizione essenziale per la loro distribuzione nel tempo — se non si procedesse ad indispensabili e indilazionabili modifiche.

A ciò tende il presente disegno di legge che era stato presentato nella passata legislatura, che era stato approvato dalla Camera dei de-

putati e che non potè essere esaminato, discusso e votato dal Senato per il suo scioglimento.

Per conseguire l'intento, è necessaria una nuova e rinnovata attrezzatura di impianti e di locali, essendo quella esistente assolutamente deficiente. Tale attrezzatura reclamata per molti prodotti agricoli s'impone, più che per qualsiasi altro, per il settore granario, costituendo il grano l'elemento più importante, più sostanziale per l'alimentazione umana nazionale. Ora, senza le proposte modifiche, non potrebbe verificarsi quello sviluppo di produzione e di possibilità di consumo al quale occorre volgere vigile attenzione specie nei periodi in cui l'orizzonte internazionale non è sereno e, quindi, per nulla rassicurante. Per riparare alle numerose e rilevanti deficienze in atto esistenti, sarebbe necessario costruire magazzini di ampia capacità, atti a ricevere quantità di grano molto considerevoli, fino a raggiungere, nel loro complesso, i sette milioni di quintali. Ma la realizzazione di questo imponente piano, non è, per ora, possibile per motivi vari fra i quali — prevalenti — quello finanziario e quello tecnico. Non può, però, nè deve essere rinviata la costruzione di depositi della capacità complessiva di 1 milione circa di quintali come non vanno ulteriormente differiti il riattamento, l'adattamento e il perfezionamento di locali ed attrezzature già esistenti, della capacità di circa 600-700 mila quintali, con una spesa che si aggirerebbe, nell'insieme, tenendo conto dei prezzi attuali in costante aumento, sui tre miliardi di lire. I magazzini da costruire, per evidente opportunità, dovranno sorgere, in prevalenza, nelle zone di maggiore produzione.

A queste costruzioni, ai riattamenti e agli adattamenti non può attendere il privato, come ammetteva la legge del 1932, per difficoltà di ordine vario, facili ad intendersi, ma possono invece attendervi gli enti a carattere collettivo, essendo in grado, traendone anche vantaggio, di compiere quanto sarà necessario, così

risolvendo, in concorso col piano di costruzione di altri magazzini granari dell'Italia meridionale ed insulare, per la realizzazione del quale si interessa la Cassa per il Mezzogiorno, sia pure in parte, il grave, annoso ed urgente problema.

L'articolo 1, che modifica il primo comma dell'articolo 3 della legge sopracitata, elenca gli organismi agricoli che possono usufruire delle provvidenze contemplate, consistenti in un contributo del 25 per cento nella spesa occorrente per l'esecuzione delle opere che saranno disposte e nel concorso del 2,50 per cento annuo da scalare per la durata di 25 anni per gli interessi dovuti agli Istituti bancari, ove si ricorresse al credito per un importo non superiore al 50 per cento della spesa.

L'articolo 2 dispone un aumento del limite di impegno per la concessione di tali contributi fino alla misura massima di 40 milioni di lire annui per 25 anni, come era stato proposto nel disegno di legge, all'atto della sua presentazione, con la variazione della decorrenza e della copertura finanziaria, decorrenza e copertura che saranno precisate dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura che si sono riservati di intendersi in proposito.

Il successivo articolo 3 sopprime gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge e abolisce, quindi, le norme riguardanti la costituzione di qualsiasi consorzio obbligatorio o volontario per la costruzione e gestione dei magazzini e sili in oggetto e ogni disposizione ad essa relativa, nella considerazione che non sarebbero in armonia con le modificazioni proposte nel presente disegno di legge.

La 8ª Commissione, nella sua maggioranza, ritiene che il provvedimento meriti la vostra approvazione, perchè con esso deriveranno innegabili vantaggi per la conservazione e la distribuzione di un prodotto tanto diffuso e che va tutelato perchè costituente la base della nostra economia agricola.

TRIPEPI, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 30 maggio 1932, n. 720, è così modificato:

« I benefici previsti dall'articolo 1 possono essere concessi ai Consorzi agrari provinciali ed alla loro Federazione, ad Associazioni, Istituti ed Enti operanti nel campo dell'agricoltura e legalmente riconosciuti, ivi compresi i magazzini generali, nonché ad Associazioni cooperativistiche legalmente costituite tra piccoli e medi produttori di cereali ».

## Art. 2.

A partire dall'esercizio finanziario 1954-55 sono aumentati di lire 40.000.000 annui, per la durata di 25 anni, gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 3 della citata legge 30 maggio

1932, n. 720, dall'articolo 1 del regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878, dalla legge 13 giugno 1935, n. 1213, e dalla legge 8 aprile 1940, n. 325.

È autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 della somma annua di lire 40.000.000 sulla quota degli utili accantonati presso la Cassa depositi e prestiti a tutto il 1951 di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'agro romano.

## Art. 3.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 30 maggio 1932, n. 720, sono soppressi.

## Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.